

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 14 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Loiero, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Michelini, Molgora, Mussi, Paggiarini, Pisanu, Possa, Guido Giuseppe Rossi, Rotondi, Ruggeri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Loiero, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Michelini, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Guido Giuseppe Rossi, Rotondi, Ruggeri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 13 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLUCCI: « Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente » (1935);

OLIVIERI: « Disposizioni per l'invio di una copia della Costituzione italiana ad ogni nuovo nato » (1936);

MOLINARI: « Norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti e delle culture locali » (1937);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di procedure fallimentari » (1938);

BOVA: « Agevolazioni fiscali per la salvaguardia del patrimonio forestale » (1939);

ANEDDA ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio dei magistrati ordinari » (1940);

DE FRANCISCIS: « Istituzione del tribunale di Caserta » (1941);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di cooperative e consorzi di garanzia collettiva e di società di mutua garanzia » (1942);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire l'azionariato diffuso dei lavoratori dipendenti » (1943);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di prestiti, finanziamenti e mutui e di tasso effettivo globale » (1944);

BENVENUTO ed altri: « Riforma delle società fiduciarie » (1945);

BENVENUTO ed altri: « Assegnazione di un contributo alla provincia di Enna per la tutela del lago di Pergusa » (1946);

TRANTINO: « Modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato » (1947);

BIONDI: « Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura » (1948);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di candidatura alle elezioni dei magistrati » (1949);

VIGNI: « Istituzione del fascicolo di fabbricato per la sicurezza degli edifici » (1950);

VIOLANTE: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 » (1951);

PECORARO SCANIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1952).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 13 novembre 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dai ministri degli affari esteri e della giustizia:*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione

in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno » (1934).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

BOATO: « Istituzione del difensore civico » (189) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Norme per garantire ai parlamentari l'esercizio delle funzioni nei propri collegi elettorali » (1082) *Parere delle Commissioni V e XI;*

MONTECCHI ed altri: « Disposizioni per la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive » (1675) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA e RUSSO SPENA: « Modifica dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in tema di distinzione delle funzioni requirenti e giudicanti e di passaggio da una funzione all'altra » (720) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di corruzione e concussione » (1240) *Parere della I Commissione;*

ANTONIO RUSSO: « Istituzione in Giugliano in Campania di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli » (1674) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

*III Commissione (Affari esteri):*

CIMA ed altri: « Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo » (1383) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IV Commissione (Difesa):*

PISAPIA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta dei militari italiani impegnati nelle operazioni multinazionali di pace in Somalia » (1285) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e III.*

*VI Commissione (Finanze):*

GIANFRANCO CONTE: « Istituzione di una zona franca nell'area del Golfo di Gaeta » (884) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

*VII Commissione (Cultura):*

COLLAVINI ed altri: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Palmanova » (34) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

LUCCHESI ed altri: « Disciplina e promozione delle società sportive dilettantistiche e norme in materia di gestione dell'impiantistica sportiva e di diffusione dello sport nella scuola » (782) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

COLLAVINI ed altri: « Interventi per la salvaguardia della laguna di Marano Lagoonare e di Grado e della fascia costiera dell'Alto Adriatico » (32) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARTINAT: « Legge quadro in materia di calamità naturali » (684) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Norme per il raggiungimento di obiettivi ambientali, per l'informazione e la sensibilizzazione ambientale » (1034) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.*

*X Commissione (Attività produttive):*

PECORARO SCANIO: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (1063) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

DI GIANDOMENICO ed altri: « Riconoscimento al personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra il 1981 e il 1995 della validità triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro » (1370) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

MOLINARI: « Norme a tutela dell'embrione umano » (563) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

ANGELA NAPOLI: « Legge quadro sulla famiglia » (761) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla*

*materia tributaria), VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):*

PISAPIA: « Disposizioni in materia di interruzione volontaria della sopravvivenza » (1242) *Parere della I Commissione.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nella seduta del 22 giugno 2001, concernente gli esiti dell'indagine condotta sul sistema informativo lavoro.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 24 ottobre 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data al-

l'impegno assunto in sede di risposta alla interrogazione Alfonso GIANNI n. 3-00245, nella seduta dell'Assemblea del 26 settembre 2001, concernente la situazione finanziaria e occupazionale del gruppo Moulinex-Brandt.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera in data 9 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sulla situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 633. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 347, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA (APPROVATO DAL SENATO) (1876)**

**(A.C. 1876 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Patto di stabilità interno).*

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 - 2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo

relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «risorse pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3».

## ARTICOLO. 2.

(Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario).

1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformità alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unità di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito *internet*.

4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:

a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;

b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanità, ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

5. All'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

6-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute.

6-quater. Le regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato ».

6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 1° gennaio 2003 »;

b) le parole: « dal 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2004 ».

## ARTICOLO. 3.

(Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.».

2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:

a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;

b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;

c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente articolo.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni adottano lo *standard* di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberanti di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio

nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Gli effetti finanziari positivi o negativi derivanti dall'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti regionali adottati ai sensi del presente decreto sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole regioni.

6. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano »;

b) al comma 2 le parole: « è proposto dalla regione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata ».

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.

## ARTICOLO. 4.

*(Accertamento e copertura dei disavanzi).*

1. Relativamente all'anno 2001, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti disavanzi è effettuato con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni 2001, sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:

a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;

b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente;

c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno

2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

## ARTICOLO. 5.

*(Tetti di spesa).*

1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.

## ARTICOLO. 6.

*(Livelli di assistenza).*

1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile ed un migliore rapporto tra costi e benefici, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità.

2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.

## ARTICOLO. 7.

*(Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione).*

1. A decorrere dal 1° novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi

uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

#### ARTICOLO. 8.

*(Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:

a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture aziendali. Nell'attuare tale modalità di erogazione deve essere garantita l'economicità e la non difficoltosa reperibilità dei farmaci;

b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali di cui alla lettera a) anche presso le farmacie predette;

c) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

#### ARTICOLO. 9.

*(Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta).*

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta; la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai

sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

## ARTICOLO. 10.

*(Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l'introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:

a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche omogenee;

b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.

## ARTICOLO. 11.

*(Percentuale di sconto a carico di farmacie).*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di lire.

## ARTICOLO. 12.

*(Norma finale).*

1. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

## ARTICOLO. 13.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1876 - Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

*All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la parola: « approvato » è sostituita dalla seguente: « sancito ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole: « prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « , inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare »;*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e

controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani»;

*al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «decidere» sono inserite le seguenti: « , con proprio provvedimento, »;*

*al comma 3, dopo le parole: « per beni e servizi, » è inserita la seguente: « e »;*

*al comma 5, nell'alea, le parole: « dopo il comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 5 » e le parole: « 6-bis », « 6-ter » e « 6-quater » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 5-bis », « 5-ter » e « 5-quater »;*

*dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

*« 5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002" ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*« a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico; »;*

*ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: « ed integrazioni » sono soppresse;*

*il comma 5 è soppresso.*

*All'articolo 4:*

*al comma 3, le parole: « Stato-regioni 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1 »;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste*

*dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole: « ed un migliore rapporto tra costi e benefici » sono sostituite dalle seguenti: « secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « A decorrere dal 1° novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° dicembre 2001 »;*

*al comma 2, la parola: « spedizione » è sostituita dalle seguenti: « presentazione, da parte dell'assistito, »;*

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie ».

All'articolo 8, comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b), la parola: « b) » è sostituita dalla seguente: « a) »; le parole: « dei medicinali di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione »;

alla lettera c), la parola: « c) » è sostituita dalla seguente: « b) »;

alla lettera d), la parola: « d) » è sostituita dalla seguente: « c) »; le parole: « dimissione del » sono sostituite dalle seguenti: « dimissione dal ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta). — 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia.

2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Medicinali non soggetti a ricetta medica). — 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia ».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), la parola: « terapeutiche » è soppressa.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (Percentuale di sconto a carico delle farmacie). — 1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie

rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento».

*Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:*

« ART. 11-bis. — (Monitoraggio). — 1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica ».

### (A.C. 1876 - Sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*(Patto di stabilità interno).*

*Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**1. 3.** Maura Cossutta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria con la seguente: reale.*

**1. 15.** Valpiana, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: L'ammontare delle spese*

per l'assistenza sanitaria è regolato nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province, quindi non è inferiore a lire 144.376 miliardi nel 2002, a lire 150.122 miliardi nel 2003, a lire 155.871 miliardi nel 2004. Entro il 2004 l'ammontare per l'assistenza sanitaria deve tendere, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, ad una cifra non inferiore al 6 per cento del PIL.

**1. 7.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, pertanto non inferiore, alla fine dell'anno 2004, all'8 per cento del PIL.*

**1. 16.** Valpiana, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n.229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, pertanto non inferiore, alla fine dell'anno 2004, al 6 per cento del PIL.*

**1. 8.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 1999.*

**1. 4.** Maura Cossutta.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: resta regolato sino al 2004 con le seguenti: è regolato.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro il 2004 l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, deve essere pari al 6 per cento del PIL.

**1. 9.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro il 31 marzo 2002 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni si procede ad una verifica dell'andamento della spesa al fine di misurarne la congruità e di definirne la titolarità sia in ordine agli effetti del presente decreto, sia in ordine alle disposizioni derivanti dalla legge finanziaria 2002-2004.

**1. 19.** Labate, Bogi, Petrella, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco, Luigi Pepe.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro il 30 aprile 2002 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni si procede ad una verifica dell'andamento della spesa al fine di misurarne la congruità e le responsabilità sia in ordine agli effetti della presente decreto, sia in ordine alle disposizioni derivanti dalla legge finanziaria 2002-2004.

**1. 10.** Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro il 30 giugno 2002 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni si procede ad una verifica dell'andamento della spesa al fine di misurarne la congruità e definirne la titolarità sia in ordine agli effetti del presente decreto, sia in ordine alle disposizioni derivanti dalla legge finanziaria 2002-2004.

**1. 17.** Labate, Petrella, Bogi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza il finanziamento per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale verrà verificato e ridefinito in relazione agli stessi.

**1. 18.** Labate, Petrella, Bogi, Di Serio D'Antona, Zanotti, Lucà, Turco.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In deroga a quanto previsto al comma 1:

a) è previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2001 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il finanziamento dell'educazione continua in medicina. Tali percentuali sono incrementate rispettivamente al 2,5 per cento e al 2 per cento nel 2003 e nel 2004;

b) le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede mediante l'attivazione delle modalità di copertura di cui all'articolo 4, comma 3.

**\* 1. 5.** Maura Cossutta, Zanella.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In deroga a quanto previsto al comma 1:

a) è previsto uno specifico stanziamento statale per l'anno 2001 pari al 2 per cento del monte retributivo della dirigenza e dell'1,5 per cento del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale per il